

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2823 DEL 22/10/2025

PDTD/2025/2927 del 22/10/2025

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Acquisti di beni e servizi non sanitari servizi sanitari e service
dott. Antonello Podda**

OGGETTO: Determinazione n. 3275 del 24/11/2023: Aggiudicazione del Servizio di sanificazione, gestione e consegna ausili protesica. lotto 1 ASL Cagliari – ditta Home Care Solutions CIG 88626401E5. Revisione dei prezzi nel contesto del "quinto d'obbligo".

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Il Responsabile del procedimento	dott.ssa Maria Grazia Caterina Amic	
Il Direttore della Struttura Complessa	dott. Antonello Podda	Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute – ARES

SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NON SANITARI, SERVIZI SANITARI E SERVICE

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l’Atto Aziendale ARES Sardegna, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 190 del 11.08.2025, con cui è stato definito l’assetto macro-organizzativo dell’Azienda, anche a seguito delle integrazioni e variazioni normative di cui alle intervenute leggi regionali di modifica della sopra richiamata legge regionale n. 24/2020 ed in particolare alla legge regionale n. 8 del 11/03/2025 *“Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24”*;

CONSIDERATO CHE, fino alla definizione delle procedure di assegnazione degli incarichi dirigenziali previsti dalla macro-organizzazione di cui al sopra citato Atto Aziendale e dell’assetto di micro-organizzazione in fase di prossima implementazione, permane l’assetto organizzativo aziendale con i relativi livelli di responsabilità attualmente assegnati secondo la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01.02.2023 e le successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state conferite, in via provvisoria e nelle more dello svolgimento delle procedure previste dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi, le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture e funzioni aziendali di cui al precedente Atto;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTI:

- Il comma 2 dell’art. 226 del D. Lgs. 36/2023 secondo cui “A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”.

PREMESSO che:

- con Determina a contrarre n. 2955 del 21.05.2021, ARES Sardegna ha indetto un appalto specifico ai sensi dell’art 55 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di sanificazione, gestione e consegna degli ausili di protesica, suddiviso in n. 8 lotti nell’ambito della categoria merceologica *Servizio relativo agli ausili tecnici per persone disabili* dello SDA per la fornitura di “Beni e servizi per la Sanità”, e pubblicato sul sito **www.consip.it**;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3275 del 24/11/2023 la ditta Home Care Solution P.I. 06394770967 si è aggiudicata l'appalto specifico del Lotto n.1 per la Asl di Cagliari per un importo pari ad € 1.067.238,35 per 20 mesi;

PRESO ATTO che :

- con nota inviata ad Ares via Pec il 5.05.2025, acquisita agli atti con protocollo PG/21803/2025, la ditta Home Care Solutions srl, con sede legale in Piazza Cavour, 7-Milano P.I 06394770967 ha fatto istanza di revisione dei prezzi in ragione *“dell'eccessiva diminuzione dei servizi richiesti dalla ASL di Cagliari rispetto a quelli preventivati in sede di gara”*;
- con nota inviata via pec il 1/10/2025 e acquisita con protocollo PG/49084/2025 è stata reiterata, tra l'altro, la richiesta di rivalutazione ISTAT nella misura del 12 % sul fatturato pregresso;

DATO ATTO che:

- l'istituto della revisione prezzi è legittimato dall'art. 106 comma 1 lett. a) a fronte del quale le modifiche al contratto di appalto in corso di validità possono essere previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione prezzi;
- l'istituto della revisione dei prezzi è previsto dall'art. 4.3 del Capitolato d'Oneri Consip, secondo cui i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto;

DATO ATTO, altresì, che:

- l'istituto della revisione dei prezzi è finalizzato a salvaguardare l'interesse pubblico che le prestazioni di beni e servizi non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V n. 3874 del 2020);
- la clausola di revisione dei prezzi non determina in capo all'operatore economico una posizione di diritto soggettivo ad un automatico aggiornamento del contratto bensì ad un interesse legittimo a che l'Amministrazione svolga un'adeguata istruttoria al fine di accertare la sussistenza dei presupposti dell'istanza di che trattasi;

Considerato che:

- a fronte degli insufficienti ordini richiesti da parte della Asl di Cagliari rispetto a quelli preventivati in sede di gara, questa Stazione Appaltante ha rilevato la necessità di diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle medesime condizione previste nel contratto originario ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
- l'istituto del quinto d'obbligo di cui sopra anche se non esplicitato nei documenti di gara, può essere applicato sulla base del principio dell'eterointegrazione;
- a fronte di un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico costituzionalmente garantito di erogare le prestazioni sanitarie nonché l'ulteriore interesse pubblico connesso al risparmio di spesa e quello dell'appaltatore alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato si è proceduto ad istruire le istanze avanzate;
- la determina di revisione prezzi può essere adottata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria, condotta da questa struttura;

RILEVATO che:

- a fronte della manifestazione di volontà della Stazione Appaltante di avvalersi dell'istituto del quinto d'obbligo, la revisione dei prezzi sarà applicata sull'importo aggiudicato decurtato del 20% delle prestazioni, applicando l'indice FOI aggiornato al mese di marzo 2025 (pari al 12%);
- l'importo di aggiudicazione varierà da € 1.067.238,35 per 20 mesi a € 853.790,68 per 20 mesi;

VERIFICATO che per effetto dell'incremento nella misura del 12% i prezzi unitari della determinazione n. 3275 del 24/11/2023 con retroattività dal 1/3/2023 e validità fino al termine del contratto d'appalto; le modalità operative della revisione verranno comunicate a tutti i soggetti interessati con successiva nota.

PRECISATO che:

- il RUP per lo svolgimento dell'istruttoria ai fini dell'emanazione del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Grazia Caterina Amic, già RUP della procedura di gara;
- il presente provvedimento viene assunto con carattere di urgenza e straordinarietà stante la necessità di evitare l'interruzione di pubblico servizio;
- l'incremento di spesa previsto per il suddetto intervento trova attualmente copertura con l'impegno assunto giusti i relativi provvedimenti di aggiudicazione e pertanto inciderà sul tempo di durata di vigenza contrattuale, fatti salvi eventuali mutamenti del quadro normativo;

VISTI

il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

la L. R. 11 settembre 2020, n. 24

Per i motivi su esposti che qui si intendono integralmente richiamati e confermati;

DETERMINA

1) DI APPLICARE, a fronte degli insufficienti ordini richiesti da parte della Asl di Cagliari rispetto a quelli preventivati in sede di gara, l'istituto del quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016; l'importo di aggiudicazione varierà da € 1.067.238,35 per 20 mesi a € 853.790,68 per 20 mesi;

2) DI RETTIFICARE l'importo di aggiudicazione da € 1.067.238,35 a € 853.790,68 per 20 mesi;

3) DI APPROVARE la revisione prezzi, sull'importo aggiudicato decurtato del 20%, (€ 853.790,68) applicando l'indice FOI aggiornato al mese di marzo 2025 (pari al 12%);

4) DI DARE ATTO che tale incremento determina la revisione dei prezzi con retroattività dal 1/3/2023 e validità fino al termine del contratto d'appalto; le modalità operative della revisione verranno comunicate a tutti i soggetti interessati con successiva nota .

5) DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'impresa Home Care Solutions Srl, Home Care Solutions srl, con sede legale in Piazza Cavour, 7-Milano P.I 06394770967;

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute ARES.

Cod. serv 56/2025 MA

**IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
NON SANITARI, SERVIZI SANITARI E SERVICE
dott. Antonello Podda**

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute ARES dal 22 / 10 / 2025 al 06/11 / 2025

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).
